

APPENDICE

STATUTO

Art.1

Denominazione e sede

Per iniziativa **della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (F.N.C.P.T.S.R.M.)**, della **Associazione Italiana Tecnici Neuroradiologia (abbreviata A.I.T.N.R.)**, della **Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria (abbreviata A.I.T.R.O.)**, e della **Associazione Italiana Tecnici Radiologia Interventistica (abbreviata A.I.T.R.I.)**, nonché del dott. **Mauro Schiavini** (esperto in Tecniche di Medicina Nucleare), che assumono la veste di Soci Fondatori, è costituita una Fondazione denominata:

***“Fondazione per la Ricerca Scientifica, la Formazione e il Sostegno del
TSRM”***

d’ora in poi anche soltanto ***Fondazione***.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

La ***Fondazione*** ha sede legale presso la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nei suoi locali – attualmente in Roma, via Veio n.20 – e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi con delibera del Consiglio Direttivo.

La ***Fondazione***, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica regionale e/o nazionale nonché l’accreditamento quale sede formativa secondo le vigenti norme.

Art.2

Scopi

La ***Fondazione*** non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Gli scopi della ***Fondazione*** sono quelli di:

- a) promuovere la ricerca scientifico culturale e professionale, la formazione, l'aggiornamento, l'Educazione Continua in Medicina (ECM), l'informazione professionale dei TSRM e degli studenti TSRM e, più in generale, di quanti operano professionalmente in ambienti connessi all'esercizio della professione di TSRM;
- b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami della tecnica professionale nazionale, comunitaria ed internazionale;
- c) supportare la *Federazione Nazionale dei Collegi TSRM* e i diversi Collegi, per la realizzazione e l'attuazione dell'aggiornamento e dell'informazione professionale;
- d) sostenere e valorizzare le attività di ricerca scientifico-culturale e professionale, la formazione, l'aggiornamento ed informazione professionale svolte da Associazioni dei TSRM operanti nel territorio nazionale ed internazionale;
- e) realizzare iniziative d'interesse sociale in Italia e all'estero nella normalità e in situazioni di particolare disagio ed emergenza, avvalendosi di progettualità propria e/o collaborazione con Enti e Associazioni di volontariato, con finalità di solidarietà sociale, operando nel settore dell'assistenza sanitaria riconoscendo particolare riguardo all'attività radiologica (domiciliare, territoriale, protezione civile e volontariato internazionale).

Ai fini di cui sopra la *Fondazione* potrà promuovere ogni attività strumentale utile o necessaria ai propri scopi, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati operanti nel territorio nazionale e internazionale, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare con i Soci Fondatori e le Associazioni dei TSRM.

Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la *Fondazione* potrà:

- a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di film e documentari, anche direttamente realizzati;

- b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale, alla ricerca e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche; nonché strumenti informatici e telematici;
- g) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti;
- h) sostenere le spese legali e mediche connesse alla tutela della salute dei TSRM vittime di patologie professionali, eventualmente istituendo un apposito fondo di solidarietà.

La *Fondazione* potrà inoltre:

- a) acquistare immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare per gli scopi statuari o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statuari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

Art.3

Patrimonio

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della **Fondazione**, il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Sostenitori;
- b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano da parte dei Soci Sostenitori e Soci Benemeriti, nonché da terzi – per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici o privati – che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi della **Fondazione**;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla **Fondazione** a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei propri compiti, la **Fondazione** dispone inoltre delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati da soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali contributi ed elargizioni dei Soci Sostenitori, dei Soci Benemeriti e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli enti utili derivanti dalle proprie attività, anche in forma di quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.4

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori la *Federazione Nazionale dei Collegi TSRM* e le Associazioni: AITNR (Associazione Italiana Tecnici Neuroradiologia), AITRO (Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria), AITRI (Associazione Italiana Tecnici Radiologia Interventistica), dott. Mauro Schiavini (esperto in Tecniche di Medicina Nucleare)

Art.5

Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori i TSRM che ne facciano richiesta scritta con contestuale versamento del contributo annuale in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci Sostenitori anche gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia che ne facciano richiesta scritta con contestuale versamento del contributo annuale in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

Presso la *Fondazione* è istituito il registro dei Soci Sostenitori cui gli stessi vengono iscritti previa deliberazione del Consiglio Direttivo. All'interno dello stesso è costituita una sezione speciale per i Soci Sostenitori Studenti.

Art.6

Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti i Collegi Provinciali TSRM, le Associazioni professionali TSRM, Collegi e Associazioni professionali di altre figure professionali appartenenti all'area sanitaria e non, le persone e gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere, in qualunque forma, le attività della *Fondazione*, nel rispetto del regolamento operativo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Presso la *Fondazione* è istituito il registro dei Soci Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.7

Assemblea dei Partecipanti

Tutti i soci Fondatori, Sostenitori e Benemeriti, o loro legali rappresentanti o loro delegati costituiscono l'assemblea dei Partecipanti.

L'assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea dei Partecipanti formula pareri facoltativi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi e su tutto quanto il Consiglio Direttivo decida di sottoporre alla sua attenzione.

Art.8

Organi

Sono Organi della **Fondazione**:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Direttore Generale.

Tutti i predetti organi, ad eccezione del Direttore Generale, durano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

Il primo Presidente nonché i componenti del primo Consiglio Direttivo e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della **Fondazione**.

Tutte le **cariche sono gratuite** ad eccezione di quella del Direttore Generale; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni previa deliberazione del Consiglio Direttivo; la Fondazione potrà assumere personale dipendente ed avvalersi dell'opera di professionisti che provvedano all'espletamento delle procedure e delle pratiche burocratico-

amministrativo, nonché all'organizzazione della segreteria, del marketing, della cura dell'immagine e della tesoreria.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente è nominato secondo le modalità previste dall'art. 10.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la **Fondazione**;
- b) stare in giudizio in nome e per conto della Fondazione;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo;
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.
- h) convocare e presiedere l'Assemblea dei Partecipanti.

In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **nove membri**, tra cui il Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dai Soci Fondatori almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica, nei seguenti modi:

- il Presidente viene nominato, a maggioranza, dai Soci Fondatori;

- due membri sono nominati dal comitato centrale della Federazione nazionale Collegi TSRM all'interno dei propri membri;
- due membri vengono nominati dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale TSRM tra coloro che compongono il Consigli Direttivi dei Collegi Professionali;
- tre membri vengono nominati uno ciascuno dalle associazioni, AITNR (Associazione Italiana Tecnici Neuroradiologia), AITRO (Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica e Fisica Sanitaria), AITRI (Associazione Italiana Tecnici Radiologia Interventistica), ed il quarto di comune accordo dalle tre Associazioni predette con priorità assoluta nell'ambito della istituendo Associazione che rappresenterà gli interessi dei Tecnici Sanitari esperiti in Medicina Nucleare.

Detta Associazione, se e quando costituita, provvederà autonomamente alla nomina del quarto membro del Consiglio Direttivo.

I primi membri verranno nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica oltre che per naturale scadenza del mandato per:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- indegnità, dichiarata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo il quale fornisce motivazione scritta, qualora sussistano gravi motivi di comportamento contrario agli scopi della Fondazione ed alla Deontologia professionale, o in caso di inadempienza ai doveri inerenti la carica.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, si provvederà a nominare un nuovo componente, con gli stessi criteri impiegati per la nomina del membro da sostituire, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Il Consiglio Direttivo svolge ogni attività di gestione della *Fondazione* utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della *Fondazione*;

- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla *Fondazione*;
- c) predispose i regolamenti interni per il funzionamento della *Fondazione*;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e del Direttore Generale, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Consiglio Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno i 5/9 dei suoi componenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.11

Il Comitato Scientifico

Secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ha funzioni consultive, propositive e organizzative in relazione alle attività culturali, di ricerca scientifica, didattiche e tecniche della *Fondazione* finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari ed esprime pareri sui programmi di attività

ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla *Fondazione*.

Il Consiglio Direttivo determina la composizione del Comitato Scientifico, eventualmente adottando apposito regolamento operativo, e ne nomina i componenti secondo le necessità.

Art. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dai Soci Fondatori, che provvederanno anche a designare il Presidente tra i membri effettivi, in contestualità con la nomina del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, vigila sulla gestione economica e finanziaria e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

In caso di cessazione della carica per qualunque motivo di un componente del Collegio dei revisori, i Soci Fondatori provvederanno alla nomina di un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 13

Il Direttore Generale

La Fondazione si avvale di una figura professionale specifica denominata Direttore Generale che risponde direttamente al Consiglio Direttivo e si occupa di coordinare le attività per il raggiungimento degli obiettivi statutari, di quelli a lui assegnati ed assegnati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale:

- è nominato dal Consiglio Direttivo
- risponde al Consiglio Direttivo del raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati
- Programma e coordina le attività del suo ufficio e dei suoi collaboratori

- Elabora e propone, al Consiglio Direttivo, strategie di crescita della Fondazione

Il Consiglio determina la retribuzione del Direttore Generale nonché stabilisce gli incarichi del medesimo e il personale da coordinare.

Il Direttore Generale ha poteri di firma e rappresentanza legale della Fondazione per quanto attiene a tutti gli atti demandatigli dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno redige il conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e quello preventivo per l'esercizio successivo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e li trasmette al Collegio dei Revisori per il relativo parere, da rendere entro il 20 aprile.

Tutta la detta documentazione dovrà essere portata a conoscenza dei Partecipanti della Fondazione (Fondatori, Sostenitori e Benemeriti) entro il 30 aprile di ogni anno, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di apposito Sito Internet.

Su richiesta dei Soci Fondatori il Consiglio Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti della relazione ed alle risultanze del rendiconto.

Art.15

Autonomia delle Associazioni

Le Associazioni che aderiscono alle attività della Fondazione, mantengono la propria autonomia istituzionale ed i loro diritti. Limitano la propria responsabilità ai soli atti che ne prevedano il coinvolgimento diretto.

Art.16

Estinzione della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della **Fondazione** o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della **Fondazione** da qualsiasi causa determinata, i

beni della **Fondazione** saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo in carica.

Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate ad enti che perseguono scopi analoghi od affini ed istituzioni rappresentativi dei TSRM.

Art.17

Regolamenti Operativi

La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà dotarsi di apposito regolamento operativo e di eventuali altri regolamenti utili alla vita della medesima. Tutti i regolamenti saranno adottati con delibera del Consiglio Direttivo, che provverà ad informare i soci.

Art.18

Modifiche statuarie

Il Consiglio Direttivo potrà formulare proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza, sentendo eventualmente il parere dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art.19

Disposizioni transitorie

In via di prima applicazione, in sede di costituzione della **Fondazione**, i componenti degli organi di cui all'art.8 del presente statuto avranno durata fino a tutto il febbraio 2009; in seguito avranno la durata di tre anni.

Art.20

Norma finale

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento Operativo si applicano le disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche.